

COMUNE DI VICOLUNGO

Provincia di Novara

~~originale~~/copia

DELIBERAZIONE N.38

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DI SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
TECNICA, EX ART. 19, D.LGS. N. 50/2016.

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno VENTITRE del mese di APRILE alle ore 08,30
nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle
vigenti disposizioni di legge, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

			presenti	assenti
VICENZI	MARZIA	Sindaco	X	
GAVINELLI	LORELLA	Assessore	X	
MOZZATO	MASSIMO	Assessore	X	
		totali	3	0

Partecipa il Segretario Comunale Supplente Dott. Francesco LELLA.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la sig.ra Marzia VICENZI, Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DI SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
TECNICA, EX ART. 19, D.LGS. N. 50/2016.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

1. con convenzione stipulata il 24/04/2017, il Comune e Neptune Vicolungo I s.r.l., c.f. 05529860966, con sede legale in Milano, Via Marradi n.1, hanno concordato che *"Il Comune garantisce in via generale il proprio assenso preventivo per lo svolgimento da parte dei Privati dei seguenti servizi ultra standard nelle aree pubbliche inserite nel contesto del Parco, fermi restando il pieno riconoscimento della proprietà pubblica di tale aree e quindi la necessità di specifica autorizzazione del Comune per ogni attività che comporti modifiche, anche non permanenti, dello stato dei luoghi ed il rispetto dei presupposti sostanziali e procedurali previsti dalla normativa di volta in volta applicabile, ivi compreso, in caso di contratti di sponsorizzazione che fin d'ora il Comune riconosce titolo astrattamente idoneo di gestione e per i quali vi sarà apposita segnalazione su avvisi e locandine, nonché sul sito internet istituzionale, l'art. 19 d.lgs. 50/2016: a. gestione e manutenzione del verde pubblico; b. gestione e manutenzione irrigatori; c. servizi ambientali (pulizia strade e parcheggi, svuotamento cestini, spazzamento neve, ecc.); d. progettazione e realizzazione di migliorie estetiche nei giardini e ornamenti; e. manutenzione e realizzazione di migliorie dell'arredo pubblico; e. interventi ritenuti comunque utili per il miglioramento estetico, funzionale, energetico del Parco"*;
2. successivamente, ad integrazione di quanto previsto nella suddetta convenzione, Neptune ha inviato, in data 22.11.2018, proposta di sponsorizzazione delle seguenti attività: costruzione e successiva gestione, per un periodo non inferiore a 29 anni, di due edifici, ubicati su suolo pubblico nell'ambito del Parco Commerciale Sequenziale Urbano di Vicolungo, da destinarsi rispettivamente alle attività, di interesse collettivo, di Baby Garden ed Ufficio Turistico/Comfort Room;
3. con delibera n.26/2018 del 14.12.2018, pubblicata in data 20.12.2018 *sub* n.317 dell'Albo Pretorio, il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità l'acquisizione al patrimonio del Comune dell'Edificio A e dell'Edificio B quale incremento complessivo delle risorse pubbliche;
4. successivamente, in conformità all'art.19 del d.lgs. 50/2016 e al Regolamento per la disciplina delle attività e la gestione di sponsorizzazioni approvato con Delibera del Consiglio Comunale di Vicolungo n.18 dell'08.06.2017, pubblicata in data 13.06.2017 *sub* n.161 dell'Albo Pretorio, avviso relativo a tale proposta è stato pubblicato per 30 giorni consecutivi nel sito istituzionale del Comune;

Dato atto che l'avviso di cui sopra è andato deserto, per cui risulta legittima l'accettazione della proposta proveniente da Neptune;

Visto lo schema di Contratto di sponsorizzazione tecnica allegato al presente atto quale parte integrante, redatto ai sensi dell'art. 19, d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Richiesti i pareri di cui all'art. 49, comma 1, d.lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1. di dare atto della legittimità del procedimento richiamato in premessa;
2. di approvare lo schema di Contratto di sponsorizzazione tecnica allegato al presente atto quale parte integrante, redatto ai sensi dell'art.19, d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
3. di incaricare i competenti responsabili di servizio per l'attuazione del presente provvedimento;
4. successivamente e separatamente, con voti unanimi resi nei modi di legge, di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000.

Parere tecnico ai sensi dell'art.49, comma 1, e contabile ai sensi dell'art.153, comma 5, D.Lgs n.267/2000:

F **C**

Il responsabile del servizio economico-finanziario:
(F. Moretti) _____

Attestazione di copertura finanziaria:
(F. Moretti) _____

Il responsabile dei servizi demografici:
(A. Pezzana) _____

Il responsabile del servizio personale-vigilanza-commercio:
(M. Vicenzi) _____

Il responsabile del servizio LL.PP.-Urbanistica-Istruzione:
(G. Regis) F.to _____

Vicolungo, 23 aprile 2019

F = favorevole

C = contrario

F.to Il Sindaco
(Marzia VICENZI)

F.to Il Segretario Comunale Supplente
(Francesco LELLA)

Pubblicazione n. 119.....

La presente delibera, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio il
e per quindici giorni consecutivi. - 8 MAG. 2019

Vicolungo, - 8 MAG. 2019

Il Segretario Comunale Supplente
(dott. Francesco LELLA)
F.to

Copia conforme all'originale

Vicolungo, - 8 MAG. 2019.....

Il Segretario Comunale Supplente
(dott. Francesco LELLA)



La presente delibera è divenuta esecutiva
per decorrenza dei termini in data _____
ai sensi art.134 comma 3 D.Lgs. n.267/2000.

Vicolungo,

Il Segretario Comunale Supplente
(dott. Francesco LELLA)
F.to

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI VICOLUNGO

n. rep.

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA, EX ART. 19, D.LGS. 50/2006

L'anno duemiladiciannove, il giorno del mese di, in Vicolungo (NO), presso gli Uffici comunali, ubicati in Piazza G. Mazzini n. 2, avanti a me, dott., Segretario Comunale iscritto all'albo dei Segretari comunali e provinciali, come tale abilitato a rogare gli atti di cui è parte l'Ente, ai sensi dell'art. 97, d.lgs. n. 267/2000, domiciliato per la mia carica presso la Sede Municipale, senza l'assistenza di testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle Parti, aventi i requisiti di legge, sono comparsi:

Comune di Vicolungo, c.f. 00437100035, con sede legale in Vicolungo (NO), Piazza Giuseppe Mazzini 2, in persona del Sindaco e legale rappresentante, nata a il, che agisce in nome e per conto del Comune di Vicolungo stesso, presso cui per la carica elegge domicilio e che rappresenta, ai sensi dell'art. 107, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., nel seguito per semplicità "Comune", da una parte;

e

Neptune Vicolungo I s.r.l., c.f. 05529860966, con sede legale in Milano, Via Marradi n. 1, in persona di, il quale agisce in nome e per conto della suddetta società in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e rappresentante legale, nel seguito per semplicità "Neptune";

Detti comparenti,

PREMESSO CHE

1. con convenzione 24.4.2017 (*Convenzione per la regolazione di accordi con soggetti privati per la gestione di servizi nel Parco Commerciale Urbano di Vicolungo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 119, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 19, d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.*; di seguito per semplicità anche la "convenzione"), le Parti hanno previsto che "Il Comune garantisce in via generale il proprio assenso preventivo per lo svolgimento da parte dei Privati dei seguenti servizi ultra standard nelle aree pubbliche inserite nel contesto del Parco, fermi restando il pieno riconoscimento della proprietà pubblica di tale aree e quindi la necessità di specifica autorizzazione del Comune per ogni attività che comporti modifiche, anche non permanenti, dello stato dei luoghi ed il rispetto dei presupposti sostanziali e procedurali previsti dalla normativa di volta in volta applicabile, ivi compreso, in caso di contratti di sponsorizzazione che fin d'ora il Comune riconosce titolo astrattamente idoneo di gestione e per i quali vi sarà apposita segnalazione su avvisi e locandine, nonché sul sito internet istituzionale, l'art. 19 d.lgs. 50/2016: a. gestione e manutenzione del verde pubblico; b. gestione e

manutenzione irrigatori; c. servizi ambientali (pulizia strade e parcheggi, svuotamento cestini, spazzamento neve, ecc.); d. progettazione e realizzazione di migliorie estetiche nei giardini e ornamenti; e. manutenzione e realizzazione di migliorie dell'arredo pubblico; e. interventi ritenuti comunque utili per il miglioramento estetico, funzionale, energetico del Parco";

2. successivamente, ad integrazione di quanto previsto nella suddetta convenzione, Neptune ha inviato, in data 22.11.2018, proposta di sponsorizzazione delle seguenti attività: costruzione e successiva gestione, per un periodo non inferiore a 29 anni, di due edifici, ubicati su suolo pubblico nell'ambito del Parco Commerciale Sequenziale Urbano di Vicolungo, sulla base del progetto grafico allegato al presente contratto *sub* lettera (A), da destinarsi rispettivamente alle attività, di interesse collettivo, di Baby Garden (Edificio A) ed Ufficio Turistico/Comfort Room (Edificio B);

3. con delibera n. 26/2018 del 14.12.2018, pubblicata in data 20.12.2018 *sub* n. 317 dell'Albo Pretorio, il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità l'acquisizione al patrimonio del Comune dell'Edificio A e dell'Edificio B quale incremento complessivo delle risorse pubbliche;

4. successivamente, in conformità all'art. 19 del d.lgs. 50/2016 e al Regolamento per la disciplina delle attività e la gestione di sponsorizzazioni approvato con Delibera del Consiglio Comunale di Vicolungo n. 18 dell'8.6.2017, pubblicata in data 13.6.2017 *sub* n. 161 dell'Albo Pretorio, avviso relativo a tale proposta è stato pubblicato per 30 giorni consecutivi nel sito istituzionale del Comune;

5. infine, con deliberazione della Giunta comunale n. del, il Comune ha dato atto che l'avviso di cui sopra è andato deserto, per cui risulta legittima l'accettazione della proposta proveniente da Neptune, ed ha approvato lo schema della presente convenzione.

Tutto ciò premesso,

CONVENGONO E STIPULANO

Art. 1. Oggetto.

Costituisce oggetto del presente contratto il rapporto di sponsorizzazione tecnica relativo alla costruzione, tramite imprese terze qualificate, e successiva gestione, anche tramite imprese terze qualificate, per un periodo di 29 anni, di due edifici, che sorgeranno direttamente di proprietà del Comune di Vicolungo, ubicati su suolo pubblico, nell'ambito del Parco Commerciale Sequenziale Urbano di Vicolungo, sulla base del progetto grafico allegato al presente contratto *sub* lettera (A).

Tali edifici saranno da destinarsi rispettivamente alle attività, di interesse collettivo, di Baby Garden (Edificio A) ed Ufficio Turistico/Comfort Room (Edificio B), per il periodo di successivi anni 29 che decorreranno dalla sottoscrizione del presente contratto.

In particolare, l'Edificio A sarà destinato ad ospitare un servizio di custodia e ricreazione per bambini. In prossimità e/o sopra il solaio di copertura di tale Edificio A potrà altresì essere realizzato un luogo attrezzato con giochi per bambini, eventualmente da gestire in cooperazione con soggetto terzo, secondo una successiva convenzione da stipularsi *inter partes*.

L'Edificio B sarà invece destinato a Ufficio Turistico comunale, in continuità con quanto già attualmente in vigore presso il Parco Commerciale, Infopoint e Comfort Room. Il servizio di Comfort Room sarà dedicato all'organizzazione di *meeting* ed eventi speciali, attività di *job-sharing* ed eventi legati alla sostenibilità sociale.

Entrambi i servizi da svolgere nell'Edificio A e nell'Edificio B saranno erogati, almeno *pro quota*, in modo gratuito e verranno svolti secondo logiche di promozione del benessere economico e sociale della comunità locale.

Art. 2. Obblighi a carico di Neptune.

Neptune si impegna:

- a) ad eseguire le attività oggetto di sponsorizzazione con diligenza e nel pieno rispetto della proprietà comunale delle aree relative, attraverso imprese in possesso di tutte le necessarie qualificazioni e requisiti previsti dal d.lgs. n. 50/2016, seppur da selezionare nelle forme del diritto privato e quindi senza procedimenti pubblicistici ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 19 del d. lgs. 50/2016;
- b) a subordinare ogni attività che comporti modifiche, anche non permanenti, dello stato dei luoghi alla preliminare autorizzazione del Comune;
- c) a non ostacolare in alcun modo l'effettuazione di eventuali interventi di manutenzione di impianti o servizi a cura del Comune, nonché lo svolgimento, da parte di quest'ultimo, dei servizi base standard;
- d) a garantire le funzioni anche di interesse generale degli edifici come specificato dall'art. 1;
- e) ad assumersi ogni onere necessario per lo svolgimento di tali attività, ivi compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici per tutta la durata della convenzione, fermo restando che nessuna altra contribuzione potrà essere richiesta dal Comune a Neptune, in relazione all'esecuzione del presente contratto e che, in particolare, rimarranno invariate le contribuzioni dovute da Neptune al Comune in relazione all'esecuzione della citata convenzione del 24.4.2017, fatta salva la possibilità di modifiche o integrazioni concordate dalle parti;
- f) a farsi carico degli eventuali costi, anche di natura tributaria, che dovessero insorgere in capo al Comune (in sorte capitale, interessi, sanzioni e spese di contenzioso) in dipendenza dell'attuazione della presente convenzione; in relazione a ciò, il Comune terrà Neptune pienamente informata di ogni contestazione o azione da chiunque instaurata nei suoi confronti in

relazione a tali costi, impegnandosi fin d'ora a concordare con Neptune la gestione dei contenziosi in ogni loro fase anche giudiziale e la scelta dei professionisti chiamati a prestare assistenza.

Art. 3. Obblighi dell'Amministrazione Comunale.

- a) Il Comune, per mezzo di propri incaricati, potrà eseguire sopralluoghi per verificare lo stato dell'area su cui sorgeranno l'Edificio A e l'Edificio B, impegnandosi a confrontarsi prontamente in buona fede ogni qual volta insorgessero criticità, in vista di una loro costruttiva soluzione;
- b) il Comune provvederà a dare avviso della sponsorizzazione nel suo sito internet istituzionale e concede a Neptune la possibilità di pubblicizzare la propria sponsorizzazione tramite l'esposizione di n. 3 cartelli informativi, collocati in loco;
- c) il Comune, data la sua proprietà sulle aree e sugli immobili costruendi, procederà, nel rispetto dei procedimenti di legge, al rilascio dei necessari titoli edilizi, fin d'ora garantendo che nulla osta, ai sensi della vigente disciplina urbanistico-edilizia, alla realizzazione degli edifici, come da progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto secondo i requisiti minimi di cui all'art. 23, d.lgs. n. 50/2016, allegato al presente contratto *sub* lettera A.

Art. 4. Personale e imprese impiegate nel servizio.

Il personale impiegato e/o gli incaricati a svolgere gli interventi di manutenzione dovranno essere specializzati in relazione al servizio da svolgere. Il rapporto di lavoro con il personale dipendente o incaricato per realizzare gli interventi previsti dovrà essere regolato dai vigenti contratti di lavoro, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, ivi compresi quelli disciplinanti il diritto al lavoro dei disabili, nonché dalle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al d. lgs. 81/2008.

Il Comune resta estraneo a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale e le imprese utilizzate per la realizzazione della sponsorizzazione e Neptune.

Art. 5. Valore del contratto.

La sponsorizzazione oggetto della presente convenzione rientra nell'attività commerciale del Comune che, pertanto, fatturerà attraverso la sua Partita IVA, in quanto sussistono i presupposti di cui all'art. 11 comma 1 del DPR 633/72, che caratterizza le rispettive prestazioni in "operazioni permutative".

Le Parti convengono di quantificare in Euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) oltre IVA il controvalore monetario delle rispettive obbligazioni assunte in forza del presente contratto con riferimento alla costruzione dell'Edificio A e dell'Edificio B.

Pertanto, Neptune provvederà a fatturare al Comune l'importo di Euro 400.000,00 (quattrocentomila/00), oltre IVA, per gli interventi di edificazione che saranno eseguiti (fatto

salvo eventuale adeguamento e conguaglio in esito al completamento delle opere di edificazione).

A sua volta il Comune provvederà ad emettere fattura per uguale importo di Euro 400.000,00 (quattrocentomila/00), oltre IVA a titolo di sponsorizzazione.

Il valore complessivo del presente atto, dato dalla somma delle prestazioni dedotte, è pertanto pari ad € 800.000,00 (ottocentomila/00).

Art. 6. Durata del contratto.

Il presente accordo ha validità a decorrere dalla sottoscrizione dello stesso per una durata di anni 29 (ventinove) dalla data di stipulazione.

Art. 7. Divieto di cessione del contratto.

Gli obblighi assunti con la stipulazione del presente atto da Neptune saranno da questi trasmessi ad ogni avente causa della stessa, a titolo particolare o universale, ivi comprese esemplificativamente e non esaustivamente le ipotesi di trasferimento dell'azienda, cessione del ramo d'azienda, ecc., previa comunicazione e presa d'atto da parte del Comune, il quale potrà motivatamente opporsi per ragioni normativamente fondate di pubblico interesse, anche ai sensi dell'art. 2558, comma 2, cod. civ.

Art. 8. Controversie.

Eventuali controversie che potranno insorgere, relative al presente contratto, saranno definite in via amichevole. Nel caso in cui si riscontrasse l'impossibilità di comporre la controversia, il Foro competente è quello di Novara.

È espressamente esclusa la clausola compromissoria.

Art. 9. Spese contrattuali, Imposte e Tasse.

Tutte le spese, le imposte, le tasse dipendenti e conseguenti al presente contratto sono a carico di Neptune.

Il presente contratto è assoggettato ad IVA, pertanto la registrazione avverrà solo in misura fissa.

Art. 10. Disposizioni Generali.

Per quanto non previsto dal presente contratto, è fatto rinvio alle leggi e Regolamenti vigenti.

Art. 11. Trattamento dei dati personali.

Le parti si danno reciprocamente atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, nonché del G.D.P.R. Reg. UE/2016/679.

Richiesto io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto di cui ho dato lettura alle Parti che da me interpellate, hanno dichiarato il contenuto dell'atto conforme alla loro volontà e con me lo sottoscrivono, dopo avermi dispensato dalla lettura dei documenti richiamati, avendo esse

affermato di conoscerne il contenuto.

Il presente atto è stato redatto in forma pubblica amministrativa, sotto la mia direzione, da persona di mia fiducia, mediante elaboratore elettronico; il medesimo atto, dopo l'inserimento nell'originale informatico delle sottoscrizioni delle parti, acquisite mediante scanner, viene convertito in formato non modificabile e ad esso viene apposta la mia firma digitale a chiusura ed autenticazione dell'originalità ed unicità di esso atto.

IL COMUNE

NEPTUNE

L'UFFICIALE ROGANTE

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., le parti danno atto della specifica approvazione, con la seguente sottoscrizione, previa rilettura, dei seguenti articoli: Art. 2 ("Obblighi a carico di Neptune"), lettere e) ed f); Art. 7 ("Divieto di cessione del contratto").

IL COMUNE

NEPTUNE

L'UFFICIALE ROGANTE